



Abiti ed effetti personali persi da migranti che compiono la traversata sui barconi dalla Libia alla Sicilia © Alessandro Rota, Oxfam

Tortura e migrazione

È un fenomeno di cui si parla sovente ai giorni nostri: dalla Seconda Guerra mondiale in poi, non ci sono mai state così tante persone in fuga come ora. Alla fine del 2016, se ne contavano 65,6 milioni nel mondo intero. Di essi, 22,5 milioni erano minorenni. Sono le cifre più elevate finora registrate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR). I rifugiati che accogliamo in Europa ne costituiscono però una quantità infima, rispetto ai flussi migratori nel loro insieme. In effetti, 40,3 milioni di persone sono rifugiati all'interno dei loro Paesi d'origine, mentre molte altre cercano rifugio negli Stati confinanti.

Le persone in fuga corrono fortemente il rischio di essere vittime di tortura e di altre forme di trattamenti degradanti, poiché spesso non possono più ottenere protezione dal loro Stato di provenienza, sia perché questi non dispone più del monopolio del potere sul suo territorio, sia perché esso stesso è diventato autore di abusi. Tuttavia, la violenza e la guerra nel Paese d'origine delle persone in fuga non sono i soli pericoli a cui sono soggette. L'uso di itinerari pericolosi per giungere in Europa, ad esempio, comporta un elevato rischio di subire torture. Non esistono statistiche affidabili sul numero di persone sopravvissute alla tortura nell'ambito mondiale della migrazione. L'Alto Commissariato stima che tra il 5 e il 35% dei rifugiati sia costituito da persone sopravvissute alla tortura. Il Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura (FCVNUVT) riferisce che i due terzi delle persone soccorse nel 2017 siano rifugiati e migranti.

Un'inchiesta condotta in Sicilia da Oxfam e MEDU (Medici per i Diritti Umani) presso 158 migranti sul loro vissuto in Libia mostra che violazioni dei diritti umani vi sono compiute in proporzioni terribili. Quasi tutte le persone interrogate hanno subito l'una o l'altra forma di trattamenti disumani. «Sono persone fuggite dalla guerra, dalle persecuzioni e dalla povertà, che si sono ritrovate in un nuovo inferno in Libia», spiega Roberto Barbieri, Direttore di Oxfam Italia.

Tortura e migrazione

Tra l'ottobre 2016 e l'aprile 2017, 31 donne e 127 uomini sono stati interrogati:

- tutte le donne, salva una, hanno subito violenze sessuali;
- il 74% delle persone interrogate ha risposto di aver assistito alla tortura e/o all'uccisione di un compagno di fuga;
- l'84% ha dichiarato di avere subito trattamenti disumani o degradanti, una violenza estrema o torture in Libia;
- l'80% ha affermato di essere stato privato regolarmente di acqua e cibo;
- il 70% ha sostenuto di essere stato incatenato.

Fonte: Oxfam, 2017

Disposizioni internazionali sulla protezione dei rifugiati

I rifugiati non sono più sottoposti alla protezione dei loro Stati di provenienza. Nel loro caso, si applicano le disposizioni di protezione internazionale, stabilite per la prima volta nel 1951 dalla «Convenzione sullo statuto dei rifugiati». Questo testo fondamentale del diritto internazionale sui rifugiati («Convenzione di Ginevra sui rifugiati») è stato completato nel 1967 da un importante strumento legale internazionale: il «Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati». Tali accordi garantiscono ai rifugiati un livello minimo di diritti nel Paese, nel quale cercano protezione. La maggioranza degli Stati, tra cui la Svizzera, ha sottoscritto i due documenti. Nel campo della protezione dei rifugiati contro la tortura, il principio di non respingimento («non-refoulement», in francese) è un elemento fondamentale. È ancorato nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati (Art. 33).

Il principio di non respingimento

Art. 33 («Divieto d'espulsione o di rinvio al confine»), al. 1:

«Nessuno Stato Contraente non espellerà o respingerà, in qualunque modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà siano minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

Una proibizione esplicita o implicita di respingimento al confine è pure inserita nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3), nella quarta Convenzione di Ginevra, adottata nel 1949 (art. 45, al. 4), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 7 e relativa giurisprudenza) e nella Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate (art. 16), come in altri accordi internazionali. Oltre a ciò, diverse convenzioni regionali relative ai diritti umani contengono la proibizione del rinvio al confine, come la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 3 e relativa giurisprudenza), la Convenzione americana relativa ai diritti umani (art. 22), la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità africana sui rifugiati (art. II) e la Dichiarazione del Cairo sulla protezione dei rifugiati e delle persone sfollate nel mondo arabo (art. 2).

Il principio di non respingimento è pertanto parte integrante del diritto internazionale ordinario. Tutti gli Stati sono quindi tenuti a rispettarlo, compresi quelli che non hanno ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Tale protezione riguarda sia i richiedenti asilo, sia i rifugiati riconosciuti.

La questione del non respingimento nella procedura svizzera d'asilo

Il principio del non respingimento è inserito anche nella Costituzione federale, all'art. 25 («Protezione contro l'espulsione, l'estradizione e il respingimento»): «² I rifugiati non possono essere respinti verso il territorio di uno Stato nel quale sono perseguitati, né essere consegnati alle autorità di un tale Stato.³ Nessuno può essere respinto verso il territorio di uno Stato, nel quale corre il rischio di essere torturato o subire qualsiasi altro trattamento o pena crudeli e disumani».

Ciò malgrado, la Svizzera è talvolta rimproverata di non rispettare a sufficienza il principio del non respingimento. È stato in particolare il caso delle osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT), relativo al 7° rapporto periodico della Svizzera, formulate nel 2015. In quel documento, il Comitato si dice preoccupato per i rapporti a proposito della valutazione dei rischi di violazione del principio del non respingimento, che non prendono abbastanza in considerazione le informazioni sulla situazione politica nei Paesi d'origine. Dichiarò che la Svizzera dovrebbe esaminare con maggiore minuziosità e più a fondo, qualunque caso specifico, compresa la situazione generale sull'uso della tortura nel Paese in cui è eseguito un rimpatrio. Nelle sue osservazioni conclusive del 24 luglio 2017, rivolte alla Confederazione, il Comitato dei diritti umani dell'ONU si dice preoccupato che «le analisi eseguite sulla base del [...] Protocollo d'Istanbul non siano interamente riconosciute e prese in debita considerazione [...] nel quadro dell'applicazione del principio di non respingimento».

Vale perciò la pena di verificare meglio se un Paese può in genere essere qualificato come «sicuro». Ma è ancor più importante verificare quali minacce possano pesare su ogni persona, come lo suggeriscono le raccomandazioni del CAT. Esaminare le diverse situazioni, anticipare i rischi potenziali e identificare le persone traumatizzate, per proteggerle da un respingimento e offrire loro un sostegno individualizzato, è un impegno non indifferente, reso ancor più complesso dal fatto che le persone traumatizzate per la violenza subita sono spesso incapaci di parlare del loro vissuto.



Tale realtà è stata confermata in occasione di un atelier di esperti, organizzato dal FCVNUVT sul tema «Vittime della tortura nel contesto migratorio: identificazione, riparazione e riabilitazione», tenuto in aprile. I migranti traumatizzati per le torture subite fanno talvolta fatica a riferire della loro situazione e chiedere di conseguenza un'adeguata protezione (contro il respingimento) o un sostegno psicologico del Paese d'accoglienza. A causa dei disturbi da stress post-traumatico e di altre conseguenze, quanti sopravvivono alla tortura faticano a fare rispettare i loro diritti e a cercare il giusto sostegno alle loro richieste. Le vittime tacciono non solo a causa della vergogna, ma pure per proteggersi, poiché evocare le torture subite può provocare incubi e nuovi traumi. La diffidenza nei confronti delle autorità è una ragione supplementare per tacere le proprie esperienze traumatiche nel corso della procedura d'asilo.

Riconoscimento e utilizzo del Protocollo d'Istanbul in Svizzera

Nel corso dell'anno, un caso è stato evocato regolarmente dai media, poiché ha offuscato la reputazione della Svizzera: è quello relativo a Nekane Txapartegi. Le accuse di avere subito torture da parte della Spagna, formulate dall'attivista basca, non sono state riconosciute dalle autorità elvetiche, pur essendo state confermate sulla base di indagini svolte secondo le direttive del Protocollo d'Istanbul. La Signora Txapartegi correva il rischio di essere estradata in Spagna, a partire da ammissioni estorte sotto tortura. Le autorità svizzere le hanno rimproverato di avere stranamente tardato a invocare le accuse di essere stata torturata e a domandare in modo ufficiale l'asilo, come pure di non essere stata coerente nelle sue dichiarazioni. Eppure il Protocollo d'Istanbul è stato elaborato proprio per situazioni simili. Un esame indipendente delle accuse di tortura, svolto sulla base di una procedura standard, permette di mettere a fuoco questioni di questo genere. Tuttavia, per poter essere applicato, tale Protocollo deve essere riconosciuto senza esitazioni dalle autorità competenti.

Protocollo d'Istanbul – Manuale per indagare efficacemente sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

Il Protocollo d'Istanbul (PI) è un manuale elaborato negli Anni Novanta del secolo scorso da medici, medici legali, psicologi, avvocati e osservatori dei diritti umani. Definisce le linee direttive e i principi da applicare nelle inchieste sulle accuse di tortura, al fine di redigerne rapporti affidabili. Serve quindi a determinare la verosimiglianza di simili accuse.

È stato redatto da 75 esperti internazionali, provenienti da 40 organizzazioni di 15 diversi Paesi, prima di essere adottato tramite risoluzione dall'Assemblea generale dell'ONU, il 4 dicembre 2000. Quest'ultima ha raccomandato ai propri Stati membri di applicare i principi previsti dal Protocollo nel caso d'inchieste su accuse relative alle torture subite. Il PI non è un trattato, né una convenzione, soggetti a firma o ratifica da parte degli Stati. Tuttavia per essere applicato, deve essere accettato dagli Stati (ad esempio, tramite una dichiarazione del Governo, una legge di promulgazione, un decreto d'attuazione, ecc.).



Le indagini, eseguite secondo i metodi specifici del Manuale in questione, sono considerate d'ora innanzi come valore probatorio nelle accuse di tortura, per i Paesi che le utilizzano.

Il PI è stato sinora adottato da un gran numero di organizzazioni implicate nella problematica della tortura, nel mondo intero, che considerano molto affidabili tali direttive e la metodologia proposta, in particolare nell'ambito dell'asilo e delle procedure di estradizione. Ciò malgrado, fino a oggi, la Svizzera non ha riconosciuto la validità del Protocollo. Al momento attuale, il PI è assai poco noto a medici e giuristi, come pure alle autorità elvetiche confrontate con le denunce di tortura.

In risposta a un'interpellanza deposta nel marzo di quest'anno sul riconoscimento del Protocollo d'Istanbul, il Consiglio federale ha formulato un'accettazione di principio del valore probatorio delle indagini compiute secondo tale procedura, precisando però che: «al momento, non esistono istruzioni che si rifanno concretamente al valore probatorio delle inchieste eseguite in applicazione al Protocollo d'Istanbul. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) terrà conto di indagini sottoposte ad essa, purché siano pertinenti alla procedura d'asilo». Le autorità competenti non hanno evidentemente ritenuto che fosse il caso per quanto concerne la procedura d'estradizione della Signora Txapartegi.

Nella petizione indirizzata alla Consigliera federale, On. Sommaruga, chiediamo pertanto in particolare il riconoscimento incondizionato del valore delle indagini svolte secondo il Protocollo d'Istanbul.

Il tema della migrazione e della tortura sarà approfondito nel prossimo numero di *acatnews* (in tedesco o francese) del mese di dicembre. *acatnews* può essere ordinato all'indirizzo: info@acat.ch.

[traduzione italiana di fra Martino Dotta, Bellinzona]